

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:			
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3		
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (<i>Approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2241);		Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222);	
Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394);		Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (2244);	3
Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548);		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Lodigiani ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740);		Bianchini Giovanni	18, 22
Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930);		Bonferroni Franco, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Viscardi ed altri: Norme per l'installazione di impianti elettrici (2102);		Bortolami Benito Mario, <i>Relatore</i>	5, 11, 18
		De Julio Sergio	11, 12, 15, 19, 20
		Donazzon Renato	13
		Fiandrotti Filippo	19, 22
		Lodigiani Oreste	11, 12, 13, 19
		Minozzi Rosanna	22
		Prandini Onelio	18, 19
		Righi Luciano	21, 22
		Votazione nominale:	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Alessi, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Loi, Merloni, Piredda, Provantini e Pumilia sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Cimmino, Orsini Bruno, Biasci, Vesce, Bonferroni, Azzolini, Violante e Frasson.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Petrarra ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (Approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (2241); Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394); Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548); Lodigiani ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740); Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930); Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102); Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222); Boato ed altri:

Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (2244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Petrarra ed altri; Aliverti ed altri: « Norme per l'installazione di impianti tecnici » già approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1988; Cristofori: « Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione »; Seppia: « Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione »; Lodigiani ed altri: « Obbligo all'installazione di segnalatori di gas »; Ferrari Marte e Del Pennino: « Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici »; Viscardi ed altri: « Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici »; Caria ed altri: « Norme per l'installazione di impianti tecnici »; Boato ed altri: « Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas ».

Ricordo che nella seduta del 24 gennaio 1990 la Commissione aveva stabilito di chiedere all'VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici il riesame del parere espresso sul testo unificato elaborato dalla Commissione il 25 ottobre 1989.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali nella seduta del 15 novembre 1989 ha espresso parere favorevole con la seguente condizione: « che il regolamento di attuazione previsto dal comma 1

dell'articolo 14 sia adottato secondo le procedure indicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

Comunico, altresì, che la V Commissione bilancio, nella seduta del 17 gennaio 1990, ha espresso parere favorevole a condizione che:

« il secondo comma dell'articolo 8 venga sostituito dal seguente: "2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritto a carico del bilancio 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti";

e con la raccomandazione di riconsiderare il finanziamento degli enti di normalizzazione tecnica UNI e CEI disposto dall'articolo 8, in quanto le somme destinate a tale finanziamento verrebbero distratte dalle finalità previste dall'articolo 3 della legge n. 597 del 1982; l'importo del finanziamento (8 miliardi annui) apparirebbe eccessivo rispetto all'attività degli enti dato che l'articolo 16, della legge n. 67 del 1988 ha già provveduto ad assegnare un contributo di 3 miliardi per il 1988 e di 3,5 miliardi per gli anni 1989 e 1990 a favore di tali enti ».

Comunico, infine, che l'VIII Commissione ambiente nella seduta del 24 gennaio 1990 ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:

« all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), siano aggiunte in fine le seguenti parole: "all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore";

all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), siano aggiunte in fine le seguenti parole: "all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore";

all'articolo 2, il comma 2, sia sostituito dal seguente: "2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è subordinato

al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti";

all'articolo 4 sia previsto che la Commissione ivi prevista sia integrata, fermo restando il numero massimo dei componenti, da un rappresentante degli enti erogatori di energia elettrica e di gas;

all'articolo 4 sia aggiunto il seguente comma: "2. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri che verranno stabiliti dal regolamento di attuazione";

all'articolo 6, il comma 2, sia sostituito con il seguente: "2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14";

dopo l'articolo 9 sia aggiunto il seguente:

"ART. 9-bis. (Responsabilità del committente o proprietario) - 1. Il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge ad imprese abilitate ai sensi del precedente articolo 2";

all'articolo 14 sia previsto che la Commissione di cui al comma 2 sia integrata da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas;

all'articolo 15 il comma 1 sia sostituito con il seguente: "1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 9-bis consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal regolamento di at-

tuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni”;

e con la seguente osservazione:

che venga prevista da parte della Commissione di merito una norma transitoria da valere dall'entrata in vigore della presente legge ed il termine stabilito dal regolamento di attuazione a non bloccare la possibilità di installazione di impianti ».

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore. Faccio presente di avere predisposto una serie di emendamenti riferiti al testo unificato elaborato dalla Commissione nella seduta del 25 ottobre 1989, aventi l'obiettivo di perfezionare, dal punto di vista formale, il contenuto del testo e di recepire le condizioni indicate dalle Commissioni il cui parere è vincolante.

PRESIDENTE. Propongo di assumere come testo base il testo elaborato dalla Commissione nella seduta del 25 ottobre 1989.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Sono soggetti alla presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua;

e) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: soggetti alla presente legge, con le seguenti: soggetti all'applicazione della presente legge.

1. 1.

All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: consumo di acqua, aggiungere le seguenti: all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore.

1. 2.

All'articolo 1, comma 1, lettera e), dopo le parole: allo stato liquido o aeriforme, aggiungere le seguenti: all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.

1. 3.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1. 1, 1. 2 e 1. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Soggetti abilitati*).

1. Sono abilitate alla installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte previsto dal testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al successivo articolo 3 da parte dell'imprenditore ovvero di un responsabile tecnico espressamente preposto dallo stesso.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: nel registro delle ditte previsto dal

testo unificato approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 con le seguenti: nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. 1.

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

2. 2.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 2. 1 e 2. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Requisiti tecnico-professionali*).

1. I requisiti tecnico-professionali sono:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore nel ramo specifico dell'attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento — di almeno un anno consecutivo — alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento — di almeno due anni consecutivi — alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) prestazione d'opera in qualità di operaio installatore, con qualifica di specializzato nelle singole attività di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni — escluso quello computato ai fini dell'apprendistato — effettuato nel medesimo ramo di attività alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: I requisiti tecnico-professionali sono con le seguenti: I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti.

3. 1.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

3. 2.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: titolo o attestato, con le seguenti: oppure titolo o attestato.

3. 3.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

3. 4.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 3. 1, 3. 2, 3. 3 e 3. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali).

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato, per le imprese artigiane, dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è invece espletato da apposita Commissione nominata dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, designati dalle organizzazioni più rappresentative degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge, da un rappresentante degli ordini professionali e un rappresentante dei collegi. La Commissione è presieduta da un docente tecnico di ruolo universitario o di un istituto tecnico industriale.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: Per tutte le altre imprese fino alla fine, con le seguenti: Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

4. 1.

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri che verranno stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. 2.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4. 1 e 4. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda alla commissione provinciale per l'artigianato o, per tutte le altre imprese, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, negli albi delle imprese artigiane o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio

decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza dal diritto di cui al comma 1, deve essere inoltrata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Hanno altresì diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

5. 1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Progettazione degli impianti).

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1, è obbligatoria la redazione dei progetti da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Non è obbligatoria la progettazione per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 al di sotto dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

3. Detti progetti vengono depositati:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti non soggetti per legge ad approvazione del progetto.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: la redazione dei progetti con le seguenti: la redazione del progetto.

6. 1.

All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è

obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

6. 2.

All'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: Detti progetti vengono depositati con le seguenti: Il progetto di cui al comma 1 è depositato.

6. 3.

All'articolo 6, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

6. 4.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6. 1, 6. 2, 6. 3 e 6. 4 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Installazione degli impianti).

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutte le installazioni di impianti elettrici e di impianti a gas realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dai precedenti commi.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i materiali aggiungere le seguenti: ed i componenti.

7. 1.

Il relatore.

All'articolo 7, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

7. 2.

Il relatore.

All'articolo 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

4. Tutte le nuove installazioni di impianti a gas, sia di utenze individuali sia-

condominiali, a fare data dal 1° gennaio 1993 devono essere dotate di segnalatori di gas, insensibili ai fumi.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'industria emana, con proprio decreto, norme per la omologazione dei segnalatori di gas.

7. 3.

Lodigiani.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. In merito all'emendamento Lodigiani ed altri 7. 3, desidero far presente che nel predisporre il testo unificato avevamo più volte affrontato l'argomento e concordemente eravamo giunti alla conclusione che sul mercato non vi fossero ancora impianti tali da garantire una certa sicurezza; una norma che si rivolge all'utente dovrebbe invece garantirgli l'idoneità dell'impianto. Poiché non siamo riusciti ad accertare la presenza sul mercato nazionale o internazionale di segnalatori di gas insensibili ai fumi, abbiamo concordemente evitato di inserire una norma che ci sembrava una forzatura e che non trova riscontro nella realtà dell'impiantistica.

Per queste ragioni, pur con tutto il rispetto per la proposta avanzata, esprimo parere contrario sull'emendamento 7. 3.

SERGIO DE JULIO. Mi rifaccio a quanto ha appena osservato il relatore, perché l'orientamento iniziale del relatore stesso e dei membri del Comitato ristretto era proprio quello di inserire, invece, la previsione di questi dispositivi. Non vi è, quindi, un contrasto sostanziale di posizioni, trattandosi solo di una questione concernente lo stato della tecnologia attuale. Mi chiedo se non sia possibile attribuire al ministro un potere per l'emanazione di norme nel momento in cui la tecnologia si rivelasse adeguata, senza attuare un altro intervento legislativo. Sembrerebbe assurdo dover intervenire con un provvedimento legislativo su una materia in cui la verifica della tecnologia può essere delegata.

ORESTE LODIGIANI. Invito i colleghi a riflettere su una decisione alla quale, a mio avviso, si giungerebbe piuttosto affrettatamente. Fermiamoci ai dati di fatto, il primo dei quali, che suscita in noi preoccupazione, è il seguente: il provvedimento, nel testo attuale, contribuirà notevolmente alla riduzione degli altri rischi, domestici e non, relativi agli impianti mal costruiti (mi riferisco particolarmente a quelli elettrici), mentre lascerà inalterata la situazione per ciò che concerne gli incidenti provocati da fughe di gas. Si tratta di un fatto che non possiamo accettare favorevolmente. In molti paesi, quali, per esempio, la Germania ed il Giappone, si utilizzano i segnalatori di gas. Tuttavia non credo che una Commissione parlamentare debba trasformarsi in una sorta di accademia per decidere se e come tali strumenti debbano essere omologati o giudicati da un punto di vista tecnico. Non accetto questo tipo di discussione perché non credo sia questa la sede competente per farla.

L'emendamento che ho presentato, in considerazione del fatto che forse la nostra industria nazionale non è ancora pronta e non ha esaminato sufficientemente il problema, si limita ad introdurre due disposizioni molto semplici. In primo luogo esso consente di compiere un salto di qualità nel controllo degli impianti, per cui non solo essi debbono essere eseguiti a regola d'arte, ma si rende necessario un controllo anche per quelli a gas. Come termine per l'installazione di segnalatori di gas è previsto il 1° gennaio 1993; sono disponibile a modificare la data, che comunque introduce l'obbligo di procedere in una certa direzione.

In secondo luogo, si conferisce al ministro dell'industria l'incarico di emanare con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (anche su tale scadenza si potrà discutere) tutte le norme tecniche per l'omologazione dei segnalatori di gas. È chiaro che ove questi strumenti non potessero essere omologati non vi sarebbe l'obbligo. Quante leggi sono entrate in vigore senza l'obbligo di un

regolamento di attuazione e sono rimaste inefficaci fino all'emanazione del regolamento stesso!

In conclusione, l'emendamento inserisce nel provvedimento un obbligo del quale fino a questo momento ci siamo dimenticati e concede all'industria tutto il tempo necessario per attrezzarsi adeguatamente; attribuisce, inoltre, al Ministero il compito di vigilare sull'adempimento della volontà del Parlamento.

PRESIDENTE. I problemi posti dall'onorevole Lodigiani sono senz'altro all'attenzione della Commissione, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti in cui, a causa dell'ennesima fuga di gas, hanno perso la vita alcuni giovani. Tuttavia il vero problema è quello di non porre a carico dell'utente un obbligo non assolvibile, in quanto, nonostante i segnalatori di fughe di gas stiano subendo una notevole evoluzione e siano in grado di distinguere i fumi dai gas, non esiste ancora, al di là delle dichiarazioni dei costruttori, la certezza che i prodotti disponibili sul mercato possiedano effettivamente caratteristiche di salvaguardia rispetto alle fughe di gas. Appare pertanto una forzatura la definizione di una norma legislativa volta a sollecitare un comportamento programmatico; in tal senso il relatore ha espresso parere contrario sull'emendamento.

Senza entrare nel merito della questione, mi sembrerebbe più opportuno trasformare il contenuto dell'emendamento in una dichiarazione impegnativa per il Governo, affinché questo, mettendo insieme le necessarie risorse tecnico-scientifiche, sia in grado di fornire una risposta plausibile al problema.

Non possiamo confidare sullo sforzo di un inventore o di una casa produttrice e soprattutto sulla ricerca di società condizionate dall'incertezza del mercato. Intendo dire che le aziende non si impegnano perché non sono certe che il prodotto sarà acquistato dai consumatori.

Chiediamo, quindi, un impegno — anche economico — del Governo che consenta all'ENEA, al CNR, all'Italgas, all'ENI e all'ANIE di impegnarsi per la realizzazione di una apparecchiatura affidabile che se-

gnali le fughe di gas. Dovremmo inoltre esplicitare la volontà del Parlamento di rendere obbligatorio l'uso di tale apparecchiatura.

Il collega Lodigiani vorrebbe inserire una simile disposizione nel provvedimento in esame ma, in tal modo, si rischia di costringere gli utenti ad acquistare apparecchi costosi, perché obbligatori, ma poco utili. A mio avviso, è necessario intervenire con una iniziativa pubblica che consenta l'uscita sul mercato di strumenti affidabili a prezzi contenuti.

In merito alla questione delle fughe di gas ho ascoltato alcuni esperti ed ho raccolto una consistente documentazione che ho affidato al relatore il quale è pervenuto alla convinzione che oggi non esista la soluzione del problema.

La Commissione ora deve decidere se inserire nel provvedimento una norma apposita o formulare un ordine del giorno che impegni il Governo ad agire concretamente affinché si determinino le condizioni necessarie per disporre di affidabili apparecchiature capaci di salvaguardare la vita umana dalle fughe di gas.

SERGIO DE JULIO. Si potrebbe forse prevedere l'obbligatorietà di dispositivi di sicurezza analoghi a quelli di cui sono forniti i fornelli a gas.

PRESIDENTE. In quel caso si tratta dell'omologazione dei prodotti, mentre noi ci riferiamo agli impianti. Una scelta del tipo da lei indicata è plausibile ma forse non risolverebbe il problema.

ORESTE LODIGIANI. Sono grato al presidente ed al relatore per quanto hanno detto, però, nonostante lo sforzo onesto e sereno che ho fatto per giudicare l'emendamento che io stesso ho presentato, ritengo di doverlo mantenere perché la norma in esso contenuta, ove non vi fosse l'omologazione del Ministero dell'industria, non creerebbe alcun obbligo concreto per l'utente.

Nel 1993 si potranno utilizzare soltanto prodotti omologati. So che ne esistono in molte parti del mondo e mi rifiuto di

credere che in Italia la situazione sia diversa: apparecchiature di tale tipo si stanno producendo e l'evoluzione tecnologica del settore è impressionante. Credo, quindi, che il legislatore debba stabilire un obbligo e debba dare il compito al Ministero dell'industria di fornire gli strumenti di certificati di idoneità. Ovviamente se tali strumenti non saranno in commercio, non vi sarà alcun obbligo per l'utente.

Concludo confermando la mia volontà di mantenere l'emendamento.

RENATO DONAZZON. Desidero spezzare una lancia a favore della proposta dell'onorevole Lodigiani nei termini che ora preciserò: alcune industrie italiane, su brevetto tedesco, producono segnalatori — distribuiti anche sui nostri mercati — i quali hanno il grave inconveniente di segnalare non soltanto le fughe gas, ma anche la presenza di qualsiasi sostanza gassosa. In pratica tali impianti, così come sono brevettati, creano problemi e non è possibile installarli in abitazioni civili, perché comunque non possono restare permanentemente in funzione.

Il problema, quindi, esiste, ma sarebbe eccessivo porlo nei termini indicati dall'onorevole Lodigiani. Si tratta, semmai, di accertare se lo sviluppo di nuovi processi tecnologici di ricerca consenta l'installazione di impianti — che tra l'altro avrebbero costi modestissimi — capaci di segnalare esclusivamente la presenza di gas. Tali segnalatori, tecnicamente diversi da quelli che provocano l'arresto automatico della fuoriuscita di gas, costituirebbero una garanzia reale per tutti.

Propongo, pertanto, di prevedere che il Ministero dell'industria emani con proprio decreto norme per l'installazione di segnalatori di gas che garantiscano la massima sicurezza dell'impianto a fronte di un'autorizzazione, omologazione o collaudo dell'impianto stesso. In altri termini, si potrebbe introdurre una disposizione di tal genere attraverso una proposta emendativa.

PRESIDENTE. Poiché la materia oggetto dell'emendamento potrebbe essere inserita nel regolamento di attuazione,

come prevede l'articolo 14 del testo unificato al nostro esame, invito l'onorevole Lodigiani a ritirare il suo emendamento 7. 3. In questo modo l'obbligo dell'installazione per l'utente subentra soltanto nel momento in cui l'autorità preposta si fa carico di individuare strumenti affidabili capaci di segnalare fughe di gas.

ORESTE LODIGIANI. A mio avviso, si dovrebbe inserire una norma che preveda su questa questione una attribuzione al Governo di emanare norme, stabilendo che l'obbligo dell'installazione non sussiste fino a quando il dispositivo di sicurezza non viene omologato. A tale compito dovrebbe provvedere il Ministero dell'industria, lasciando la responsabilità politica, organizzativa e morale al Governo.

Nell'accogliere il suo invito, signor presidente, ritiro l'emendamento 7. 3 e mi riservo di presentare un nuovo emendamento sulla stessa materia riferito all'articolo 14.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7. 1 e 7. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica).

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro (INAIL) per le attività di ricerca e di prevenzione di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1989 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: e di prevenzione.

8. 1.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

8. 2.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8. 1. e 8. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1., accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.2., accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Dichiarazione di conformità).

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committeente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto dell'impianto di cui all'articolo 6.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: il progetto dell'impianto con le seguenti: , ove previsto, il progetto.

9. 1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 9. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1., accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — (*Responsabilità del committente o proprietario*). — 1. Il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge ad imprese abilitate ai sensi dal precedente articolo 2.

9. 01.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9. 01 del relatore.

SERGIO DE JULIO. Pur rendendomi conto che i vincoli posti da questa legge devono essere rispettati, a me sembra che con l'articolo aggiuntivo 9. 01 del relatore, si voglia « scaricare » sul cittadino la responsabilità del controllo nei confronti delle imprese che eseguono i lavori di progettazione e manutenzione degli impianti elettrici. Se seguissimo questa strada, potrebbe pretendersi da una qualsiasi persona che entri in un bar per consumare un caffè di accertare se quell'esercizio sia in regola con i requisiti stabiliti dalla legge; l'introduzione di una simile pretesa e le sanzioni che qui si propongono, mi appaiono veramente eccessive.

Mi sembra che l'unica sanzione amministrativa debba essere quella contro le imprese che esercitano abusivamente la propria attività. Per tali ragioni voterò contro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Chiarisco che l'articolo aggiuntivo 9. 01 del relatore è stato presentato per ottemperare al parere espresso dalla Commissione ambiente.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9. 01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(*Certificato di abitabilità e di agibilità*).

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e il certificato con le seguenti: o il certificato.

10. 1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Ordinaria manutenzione degli impianti e dei cantieri*).

1. Sono esclusi dagli obblighi della progettazione e del rilascio del certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, le installazioni per apparecchi per

usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantieri e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Ordinaria manutenzione degli impianti e dei cantieri).

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto, del rilascio del certificato di collaudo nonché dall'obbligo di cui all'articolo 9-bis i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della progettazione e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantieri e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

11. 1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Deposito presso il comune della dichiarazione di conformità).

1. Qualora nuovi impianti, tra quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1, vengano installati in edi-

fici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune il progetto di rifacimento dell'impianto, la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme e da quelle che saranno inserite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

2. In caso di rifacimento parziale di impianto il progetto, la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Deposito presso il comune della dichiarazione di conformità).

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g) e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

12. 1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Verifiche).

1. Per eseguire i collaudi ove previsti e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi anche della collaborazione di liberi professionisti iscritti agli albi di cui al comma 1 dell'articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 14.

2. Gli enti interessati sono tenuti al rilascio del certificato di collaudo di cui al precedente comma, entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole da: hanno la facoltà di avvalersi *fino alla fine con le seguenti:* hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

13. 1.

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

13. 2.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13. 1 e 13. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13. 2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere della commissione di cui al comma successivo emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione. In esso sono precisati i limiti per i quali non risulti obbligatoria la redazione dei progetti di cui all'articolo 6, definendo i criteri e le modalità in relazione al grado di complessità tecnica nell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita un'apposita Commissione permanente, presieduta dal competente direttore generale

del Ministero o suo delegato e composta da: sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate; sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali.

3. La commissione permanente di cui al comma precedente esprime pareri per la redazione e l'aggiornamento del regolamento di attuazione di cui al primo comma del presente articolo e collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica nell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

14. 1.

Il relatore.

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: dal competente direttore generale con le seguenti: dal direttore della competente direzione generale.

14. 2.

Il relatore.

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: dai rispettivi consigli nazionali aggiungere le seguenti: e due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.

14. 3.

Il relatore.

All'articolo 14, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei professionisti competenti.

14. 5.

Minozzi, Cherchi, Strada.

All'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: esprime pareri per la redazione e l'aggiornamento del regolamento di attuazione di cui al primo comma del presente articolo e.

14. 4.

Il relatore.

All'articolo 14, aggiungere in fine il seguente comma:

4. Il ministro dell'industria emana, con proprio decreto, norme per la installazione di segnalatori di gas aventi caratteristiche e requisiti idonei a garantire la sicurezza.

14. 6.

Lodigiani, Bianchini, Prandini, Fiandrotti, De Julio.

Ritengo che l'emendamento Lodigiani ed altri 14. 6 debba essere posto in votazione in linea di principio affinché sullo stesso si esprima la I Commissione affari costituzionali.

ONELIO PRANDINI. Potremmo eventualmente trasferire il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ho suggerito in precedenza di formulare un ordine del giorno.

GIOVANNI BIANCHINI. In considerazione dello stato dell'iter del provvedimento, ritiro la mia adesione all'emendamento 14. 6, il cui contenuto potrà essere trasferito in una risoluzione volta ad impegnare il Governo ad affrontare l'importante materia dei segnalatori di fughe di gas.

ORESTE LODIGIANI. Mi sembra che la formulazione dell'emendamento sia impropria.

PRESIDENTE. Credo che la disposizione contenuta nell'emendamento sia legittima in quanto non crea alcun obbligo riferendosi genericamente alle norme per l'installazione di segnalatori di gas aventi caratteristiche e requisiti idonei a garantire la sicurezza.

L'emendamento, quindi, può essere votato però, come ho detto, trattando materia regolamentare, di competenza della Commissione affari costituzionali, dovrà essere inviato a tale Commissione per l'espressione del parere.

Ho voluto ricordare ai colleghi le conseguenze dell'approvazione dell'emendamento perché essa comporta un prolungamento dell'iter del provvedimento in esame.

ONELIO PRANDINI. Pur essendo convinto dell'utilità dell'emendamento e della necessità di individuare una formula per impegnare il ministro dell'industria ad emanare le necessarie norme per l'installazione di segnalatori di gas, considerata l'opportunità di pervenire ad una rapida e definitiva approvazione del provvedimento, ritiro la mia adesione all'emendamento 14. 6.

FILIPPO FIANDROTTI. A mio avviso l'emendamento 14. 6 potrebbe anche essere approvato: ciò comporterebbe solo un rinvio del seguito della discussione a domani mattina per avere il tempo materiale di acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali.

ONELIO PRANDINI. Quest'ultima proposta non mi sembra realistica perché la I Commissione è impegnata nel dibattito in Assemblea sulla riforma delle autonomie locali; inoltre, nella giornata di domani la Camera dovrebbe essere impegnata in una votazione sulla fiducia al Governo. Per tali ragioni, non credo che potremmo acquisire tale parere prima di una settimana.

SERGIO DE JULIO. Di fronte a questa situazione e dato il carattere per così dire coercitivo dell'emendamento in merito all'installazione degli impianti elettrici, ritiro la mia adesione all'emendamento stesso; tuttavia, mi dichiaro favorevole ad un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre un disegno di legge concernente la materia in questione non appena abbia accertato che, dal punto di vista tecnologico, esistono apparecchiature adeguate allo scopo.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 14. 1, 14. 2 e 14. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Minozzi ed altri 14. 5.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. Signor presidente, abbiamo già affrontato il contenuto di questo emendamento sul quale esprimo parere contrario; a mio avviso, poiché i rappresentanti dei professionisti appartengono a tre diversi sindacati, la composizione della Commissione finirebbe per essere di tipo paritetico. Se ai 12 membri già previsti dall'articolo 14 aggiungiamo nuovi membri, « strozziamo » la Commissione con la presenza di rappresentanze che poco hanno in comune con le competenze professionali della Commissione stessa.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere contrario sull'emendamento Minozzi ed altri 14. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Minozzi ed altri 14. 5, non accettato dal relatore, nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 14. 4.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'eventuale approvazione dell'emendamento Lodigiani ed altri 14. 6 importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Sanzioni).

1. Alla violazione delle norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o albo di cui all'arti-

colo 2, comma 1, dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 9-bis consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

15. 1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 15. 1.

SERGIO DE JULIO. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento del relatore 15. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

(Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali).

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi della iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

16. 01.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 16. 01 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 16. 01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Chiedo che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Bianchini, Minozzi e Fianrotti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione attività produttive nell'approvare le proposte di legge relative all'installazione degli impianti tecnici

impegna il Governo

nell'emanazione del regolamento di attuazione ad acquisire il parere della Commissione istituita dall'articolo 14 in considerazione della rilevanza professionale della stessa.

0/2241/1/10.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

GIOVANNI BIANCHINI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ROSANNA MINOZZI. Intervengo per esprimere il voto favorevole del gruppo comunista sul testo in esame. Abbiamo portato a termine un importante lavoro — senza alcuna presunzione — in seno al Comitato ristretto, tenuto anche conto del fatto che il testo trasmessoci dal Senato presentava un contenuto meno ampio rispetto agli obiettivi che intendevamo perseguire. Mi riferisco innanzitutto alla necessità di dare maggiori garanzie agli utenti, considerato che negli ultimi mesi sono aumentati gli incidenti mortali causati proprio dalle condizioni non perfette degli impianti elettrici ed a gas.

Quindi l'obiettivo era quello di dare sicurezza all'utente, nonché di valorizzare la professionalità delle imprese e degli artigiani che operano nel settore da vario tempo o che intendono iniziare a cimentarsi in questo lavoro. Un altro dei nostri fini, che ritengo sia stato raggiunto, era quello di frenare l'abusivismo.

Ringrazio il relatore per la disponibilità manifestata nel partecipare ai lavori del Comitato ristretto e nel recepire le proposte di modifica avanzate dai vari gruppi. Credo, in definitiva, che sia stato svolto un buon lavoro; abbiamo operato con spirito collaborativo nei confronti delle categorie interessate — quelle artigianali e quelle degli utenti — e degli enti preposti alla sicurezza di questo tipo di impianti.

Nel preannunciare, quindi, il voto favorevole del gruppo comunista, auspico che il Senato proceda in tempi brevi all'approvazione definitiva del testo, affinché si

possa dare un segnale ben preciso ai cittadini, e soprattutto agli utenti, in materia di sicurezza.

LUCIANO RIGHI. Ringrazio il relatore, i colleghi e in particolare i componenti il Comitato ristretto, che hanno svolto un intenso lavoro. Ricordo che il provvedimento era già stato presentato nel corso della IX legislatura. Fra l'altro, con esso introduciamo un'altra definizione di professionalità dopo quella delle estetiste, in linea con l'articolo 2 della legge-quadro sull'artigianato, e questo è un fatto altamente positivo.

Tuttavia ciò che è ancora più importante è che da un lato garantiamo la professionalità degli impiantisti e dall'altro cerchiamo di tutelare l'utenza; si tratta di un « rovescio della medaglia » di grande rilevanza, soprattutto alla luce dei recenti episodi che hanno destato preoccupazione nell'opinione pubblica, visto che gli incidenti domestici sono numerosi in Italia e superano la media dei paesi CEE.

In conclusione, nell'esprimere la soddisfazione del gruppo della democrazia cristiana preannuncio il voto favorevole dello stesso.

FILIPPO FIANDROTTI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista su un testo che, grazie al lungo lavoro svolto, appare molto soddisfacente, anche se forse può ancora presentare qualche lacuna. Il Comitato ristretto ha operato con notevole impegno ed il relatore si è fatto carico di un impulso continuativo estremamente utile.

Auspico che il Senato proceda con analogo tempestività, anche perché in questo momento l'opinione pubblica è scossa da molti episodi luttuosi verificatisi a causa dell'inadeguatezza degli impianti. D'altra parte, è stata crescente la denuncia dell'insicurezza nella quale vivono all'interno delle abitazioni civili i cittadini, le casalinghe in modo particolare; abbiamo potuto verificare con stupore che i casi di danni o di decessi provocati dall'insufficienza degli impianti sono più numerosi di quanto si possa comunemente immaginare.

Il Comitato ristretto ha cercato di pervenire ad una armonizzazione, ad una sintesi tra le esigenze di sicurezza dei cittadini e quelle di una maggiore preparazione professionale da parte degli operatori, i quali fino ad oggi non sono stati vincolati ad una normativa che li obbligasse ad acquisire determinati livelli di professionalità. Speriamo di essere riusciti nel nostro intento e ci auguriamo che questa legge (una delle poche finora definite in materia di sicurezza del cittadino, che rappresenta quindi un « tassello » importante nella materia) apra la strada ad una serie di iniziative legislative che completino il quadro normativo grazie al quale il cittadino possa vivere vedendo tutelati propri diritti, anche quelli non dichiarati.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio palese mediante appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri (2214); Cristofori (394); Seppia (548); Lodigiani ed altri (740); Ferrari Marte e del Pennino (930),

Viscardi ed altri (2102); Caria ed altri (2222); Boato ed altri (2244) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Norme per la sicurezza degli impianti »* (2241 - 394 - 548 - 740 - 930 - 2102 - 2222 - 2244):

Presenti	28
Votanti	26
Astenuti	2
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Azzolini, Balestracci, Bianchini, Biasci, Bonferroni, Bortolami, Cavagna, Cellini, Corsi, De Julio, Donazzon, Fiandrotti, Filippini Giovanna, Francese, Frasson, Minozzi, Napoli, Orsenigo, Orsini Bruno, Prandini, Righi, Rojch, Sanese, Vesce, Violante e Viscardi.

Si sono astenuti:

Lodigiani e Scalia.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 2 marzo 1990*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO